

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lentini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:

CORRENTISTA

ATTORE

contro

BANCA S.P.A

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“In via principale e nel merito

– accertare e dichiarare la nullità, per tutti i motivi esposti in narrativa del contratto di conto corrente unico n. 6610 per difetto di forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 TUB e per l’effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullamento e/o l’invalidità, inapplicabilità, inefficacia ed illegittimità, per le ragioni tutte sopra esposte, di tutte le condizioni contrattuali del contratto di conto corrente n. 66109 e/o di rapporti collegati, derivati e dei contratti di affidamento intrattenuti dalla società attrice, prevedenti la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri, anche in misura superiore ai venticinque tassi soglia di usura, applicate nel corso dell’intero rapporto e per l’effetto,

dichiarare l’inefficacia e/o l’illegittimità di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

– accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c n. 6610 per commissioni sul massimo scoperto e spese, in quanto non convenute, indeterminate e prive di causa;

– IN OGNI CASO accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile del conto corrente in oggetto, l’esatto dare-avere tra le parti, in conformità all’effettivo reale saldo accertato alla luce delle contestazioni indicate in premessa, quantificato in euro 71.132,30 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

– Condannare, se del caso, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss. c.c., ovvero all’indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di parte attrice, quantificato in euro 71.132,30 ovvero nella somma che riterrà equa e di giustizia, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In via istruttoria

– Ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto base, delle pattuizioni inerenti alle linee di credito concesse, di tutti gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant’altro inerente i contratti per cui è causa, nonché di un completo rendiconto circa lo svolgimento del rapporto;

– Disporre CTU tecnico-contabile sul conto corrente n. (OMISSIS) volta a:” 1) descrivere il rapporto intrattenuto tra le parti in causa; 2) quantificare, durante l’intero rapporto, gli effetti per addebiti interessi passivi non dovuti, spese, per competenze, per commissioni sul massimo scoperto; 3) calcolare l’ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini n. 1484 del 27 maggio 2021

dell'intero rapporto; eventuali sconfinamenti rispetto al tasso soglia d'usura; 4) determinare l'esatto dare-avere aggiungendo al capitale gli interessi al saggio pattuito semplice, cioè senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, e senza applicazione di interessi di sorta in caso di accertati sconfinamenti dal tasso soglia di usura; 5) gli effetti per addebiti interessi passivi non dovuti, spese, per competenze, per commissioni sul massimo scoperto;

Resta riservata ogni ulteriore produzione, deduzione ed istanza nel rispetto della scansione procedimentale, ferma l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie.

Con vittoria di spese e competenze".

Per la convenuta:

"In via preliminare e/o pregiudiziale:

Dichiarare e/o accertare le pretese attrici nulle per indeterminatezza dell'oggetto.

Nel merito:

Rigettarsi le domande tutte dell'attrice, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e in diritto, oltre che prescritte.

In via istruttoria:

Si richiede l'integrale rigetto delle istanze istruttorie avversarie,

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di causa".

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. **CORRENTISTA** espone di avere acceso un rapporto di conto corrente con **BANCA SPA** in data 10.1.1998, comprensivo di apertura di credito, e lamenta di avere versato indebitamente alla banca somme per euro 71.132,30, principalmente "per difetto di prova scritta del contratto, e in via subordinata per interessi usurari e anatocismo".

Riferisce di avere formulato alla banca, con pec del 23.3.2016, richiesta di documentazione ex art. 119 tub (doc. 2 att.).

Allega inoltre l'indebita applicazione di importi per c.m.s., spese e oneri non pattuiti nonché per interessi passivi sulle c.m.s. e sulle spese.

A supporto delle proprie contestazioni produce una perizia di parte (doc. 1 att.) e conclude come sopra trascritto.

2. La banca convenuta eccepisce, preliminarmente, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Ancora in via preliminare eccepisce l'inammissibilità delle domande, trattandosi di rapporto di conto corrente ancora in essere, e la prescrizione ordinaria decennale per tutti i pagamenti eseguiti nel decennio anteriore alla data di notifica della citazione, oltre che la prescrizione di ogni diritto risarcitorio.

Produce il contratto di conto corrente n. (OMISSIS) originario nonché il nuovo testo contrattuale del 3.10.2011 (doc. 2), i contratti di concessione fido e apertura di credito (doc. 3) e le comunicazioni periodiche trasmesse ai fini della trasparenza (doc. 4).

Contesta nel merito sia i rilievi avversari, evidenziandone la genericità, sia l'attendibilità della perizia di parte.

Conclude quindi per il rigetto di ogni domanda avversaria.

3. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il tribunale così statuiva:

"letto l'art. 119 TUB e visto il doc. 9 conv., RESPINGE l'istanza di esibizione formulata da parte attrice, istanza peraltro **non ritualmente rinnovata all'interno della memoria istruttoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.** (con tale memoria, anzi, l'attrice dà atto espressamente che "La difesa di parte attrice ha già documentalmente provato le proprie ragioni", deduzione chiaramente incompatibile con la tardiva riproposizione dell'istanza di esibizione in sede di memoria n.3); osservato conseguentemente che la richiesta c.t.u. contabile non può essere disposta in quanto esplorativa; ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2021".

4. Vanno affrontate in primo luogo le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta. Con riferimento alla questione di nullità della citazione, gli elementi costitutivi delle domande svolte dall'opponente appaiono sufficientemente determinati, mentre le lamentate carenze in punto di attività assertiva rilevano nel merito, comportando il rigetto dell'opposizione.

Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree: l'attrice non svolge infatti domande restitutorie o di pagamento, limitandosi a richiedere l'accertamento del saldo del conto corrente, domanda alla cui proposizione non osta la persistente pendenza del rapporto di conto corrente tra le parti.

Infine l'infondatezza nel merito delle domande attoree rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione

5. L'opposizione è infondata.

5.1 La domanda di nullità del contratto per vizio di forma è efficacemente contrastata dalla produzione, unitamente alla comparsa di costituzione, del contratto sottoscritto in fase di instaurazione del rapporto nell'anno 1998, nonché dell'ulteriore testo contrattuale firmato nel 2011 (doc. 2 BANCA).

In proposito la mancata sottoscrizione da parte della banca è stata ritenuta irrilevante da Cass. S.U. 898/2018, dovendosi precisare che la consegna di copia del contratto è adempimento funzionale a esigenze di trasparenza (peraltro in concreto soddisfatte dalla banca mediante accoglimento dell'istanza di accesso ex art. 119 t.u.b.), ma non incide sui requisiti formali di validità del contratto.

5.2 Le ulteriori domande attoree non possono essere accolte per difetto di prova, non avendo la parte prodotto gli estratti conto del rapporto.

Al riguardo va rammentato come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia onere della parte che intende far valere un diritto in giudizio, anche in termini di mero accertamento dello stesso, fornire la prova degli elementi posti a suo sostegno e, in particolare, laddove venga contestato l'addebito di importi in forza di clausole contrattuali ritenute nulle e sia dunque richiesta una rettifica del saldo del rapporto, sarà onere della parte attrice produrre la serie ininterrotta di estratti conto, a partire dall'inizio del rapporto, in assenza dei quali è impossibile per il Tribunale procedere all'accertamento di un saldo diverso da quello risultante allo stato attuale

In difetto della produzione della serie completa degli estratti conto del rapporto non può che essere pronunciata sentenza di rigetto nel merito delle domande attoree.

Né può pervenirsi al risultato probatorio auspicato da parte attrice mediante l'emissione di un ordine di esibizione, richiamato nelle conclusioni istruttorie dell'atto di citazione, per i seguenti motivi:

- in sede di udienza ex art. 184 c.p.c. parte attrice si è limitata a richiedere lo svolgimento di una c.t.u., senza rinnovare l'istanza di esibizione, da intendersi dunque oggetto di rinuncia tacita;
- l'istanza di esibizione non risulta proposta neppure nella sua sede processuale "naturale", ossia la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., mentre compare irrualmente solamente nella terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., pur non trattandosi di "prova contraria", bensì di elementi di fatto posti direttamente a fondamento delle domande;
- la banca aveva già messo regolarmente a disposizione del correntista tutta la documentazione oggetto di richiesta ex art. 119 t.u.b., inclusi gli estratti conto del rapporto (doc. 9 BANCA), circostanza che esclude la "necessità dell'acquisizione" documentale;
- infine la perizia di parte agli atti (doc. 1 att.) risulta espressamente basata anche sull'esame degli estratti conto del rapporto, quanto meno a partire dal 2002 (cfr. pag. 2: "Il lavoro è stato svolto per il periodo per il quale disponibili gli estratti conto e i conti scalari, dal II trimestre 2002 al IV trimestre 2015"), dovendosi quindi presumere che parte attrice fosse in possesso degli estratti conto, oggetto dell'istanza di esibizione, e li avesse quindi messi a disposizione del proprio consulente tecnico, a ulteriore conferma dell'insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di esibizione.

Alla luce delle superiori osservazioni l'indisponibilità nel presente processo degli estratti conto del rapporto non può essere addebitata alla (incolpevole) banca, ma va imputata esclusivamente alla parte attrice, con le inevitabili ricadute di tale omissione sulla mancata osservanza degli oneri probatori posti a sostegno delle domande proposte in giudizio. In altre parole la parte pretende di acquisire per via giudiziale documentazione già nella propria disponibilità (di fatto o quanto meno giuridica), documentazione che avrebbe potuto essere versata in atti anche in forma di allegato alla perizia di parte, al pari degli altri tre allegati di cui si compone la perizia sub doc. 1

6. Ad abundantiam il difetto di allegazione che caratterizza tutte le contestazioni attoree è tale da precludere qualsivoglia approfondimento delle questioni agitate con la presente azione.

In un caso analogo al presente questo Tribunale ha già avuto di affermare il seguente principio: "Sul punto ci si limita ad osservare, invero, come il ricorso si risolve in una carrellata di tesi dottrinali e giurisprudenziali, di dubbia pertinenza al caso di specie, intervallate da brevi e isolati periodi in grassetto, con i quali parte ricorrente introduce ex abrupto la quantificazione di somme che la Banca sarebbe tenuta a restituire al correntista, in forza dei motivi indicati nella perizia di parte, alla quale viene fatto sovente rinvio. Al riguardo va tenuto presente, a livello generale, che il giudizio sommario ex art. 702-bis c.p.c. non sfugge alle ordinarie regole in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova, dovendosi rammentare che la parte la quale agisce a titolo di indebito oggettivo, a fini restitutori, ha l'onere di allegare e provare i fatti a fondamento della propria pretesa. Orbene, nel caso in esame, tale onere non può ritenersi assolto mediante un mero rinvio alla perizia di parte, non essendo evidentemente il giudice tenuto a ricercare all'interno della documentazione versata in atti quegli elementi essenziali in fatto che spetta unicamente alla parte interessata introdurre in giudizio, ritualmente e tempestivamente, all'interno dell'atto difensivo" (Trib. Brescia, ord. 10.2.2020).

7. Per le ragioni tutte esposte tutte le domande attoree vanno rigettate, siccome infondate nel merito. È da ritenersi assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione il cui accoglimento richiederebbe l'accertamento di presupposti logicamente incompatibili con le statuizioni di sopra, quali la domanda risarcitoria, peraltro sfornita di adeguato impianto assertivo.

8. Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in euro 9.380,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., avuto riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le prime tre fasi dei procedimenti ordinari di cognizione aventi valore pari a quello in esame, tenuto conto del modulo decisionale semplificato adottato dal Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:

- RIGETTA, in quanto infondata, ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti di BANCA S.P.A.

- CONDANNA parte attrice CORRENTISTA a rifondere a parte convenuta UBI BANCA S.P.A. le spese di lite, che si liquidano in euro 9.380,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di I.V.A e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia in data 27 maggio 2021.

Il giudice

Lorenzo Lentini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*